

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022

Revisione n. 4 adottata in data 12 dicembre 2019 su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Amministratore Unico di Agac Infrastrutture S.p.a. (a seguire Agac), con provvedimento a prot. n. 650/19 e pubblicato sul sito internet <http://agacinfrastrutture.comune.re.it> nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sommario

Art. 1 Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	3
Art. 2 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	5
Art. 3. Analisi del contesto interno ed esterno mappatura dei rischi.....	6
3.1 Analisi del contesto interno.....	7
3.1.1 Struttura organizzativa di AGAC.	8
3.1.2 Mappatura dei processi.	8
3.2 Analisi contesto esterno	10
Art. 4 Individuazione delle Aree a rischio e valutazione del rischio	10
Art. 5 Misure di prevenzione del rischio.....	13
5.1 Misure generiche.....	13
5.1.1 Formazione	14
5.1.2 Codice di comportamento	14
5.1.3 Rotazione del personale	15
5.1.4 Incompatibilità ed inconferibilità	15
5.1.5 Accesso civico e accesso generalizzato.....	15
5.2 Misure specifiche.....	16
Art. 6 Modalità di verifica e attività di controllo	16
6.1 Le segnalazioni.....	16
6.2 Flussi informativi.....	17
Art. 7 Trasparenza	17
7.1 Sito istituzionale di Agac Infrastrutture S.p.a.	18
7.2 Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati e RASA.....	19
Art. 8 Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.	20
Art. 9 Programma di valutazione del rischio di crisi d’impresa.....	20
9.2 Criteri.	22
9.3 Analisi degli indicatori.....	22
9.4 Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali	24

Art. 1 Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il 6 Novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012), con cui ha previsto un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione articolato, inizialmente destinato alla pubblica amministrazione e successivamente esteso anche agli enti a controllo pubblico, su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, l'A.N.A.C. adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "P.N.A."), il quale è concepito come atto generale di indirizzo, contenente indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa o organizzativa nella quale si svolgono le attività di funzione pubblica e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A., approvato per la prima volta nel 2013, costituisce, a tutt'oggi, uno dei documenti utilizzati per la redazione e l'attuazione della normativa. Sono stati approvati successivamente anche i P.N.A. 2015, 2016, 2017 e 2018. È inoltre in corso la consultazione del P.N.A. 2019-2021 del quale si è tenuto conto ai fini dell'aggiornamento del presente P.T.P.C.T.

I principi fondamentali della strategia anticorruzione contenuti nella legge n.190/2012 sono quindi ancora attuali, sebbene, dopo l'approvazione dei successivi P.N.A. e di decreti legislativi molti cambiamenti sono intervenuti, introducendo significative modifiche alla originaria disciplina di cui alla legge sopra citata.

In particolare, si fa riferimento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, "*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", al D.lgs. 100 del 2017 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante testo unico società a partecipazioni pubbliche*", al D.lgs. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (Whistleblowing) e al D.lgs. 50/2016 sul Codice dei contratti pubblici.

A livello decentrato, ogni soggetto tenuto al rispetto della normativa predispone e approva annualmente un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'ente. Il P.T.P.C.T. costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale devono essere previsti azioni ed interventi volti a contrastare i fenomeni corruttivi ed a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente.

La legge 190/2012 si pone il fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il P.T.C.P.T. è, in estrema sintesi, un programma di attività in cui sono identificate le aree di rischio e i rischi specifici ed in cui è fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione, in relazione al livello di specificità dei rischi, nonché dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura.

Il P.T.P.C.T. è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo che mira ad ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e successivi.

Il P.T.C.P.T., in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012, nel rispetto delle linee guida dei Piani Nazionali Anticorruzione e delle successive interpretazioni fornite dall'A.N.A.C., risponde alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire R.P.C.T.);
- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; AGAC Infrastrutture S.p.A. (a seguire AGAC);
- Monitorare i rapporti tra AGAC ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In linea generale, dunque, coerentemente con gli indirizzi forniti nei P.N.A., adottati sino alla data odierna dall'A.N.A.C., con la normativa nazionale e con gli indirizzi strategici espressi dall'organo di indirizzo (che si considerano parte integrante del presente documento) è stata adottata la presente revisione del P.T.P.C.T. di AGAC in cui l'approccio metodologico utilizzato è basato principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi;
- Identificazione delle aree a rischio e valutazione del rischio;
- Individuazione delle misure di prevenzione.

Con la definizione ed attuazione della presente revisione n. 4 del P.T.P.C.T., AGAC intende formalizzare le buone prassi utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione.

La nozione di corruzione, come chiarito nel P.N.A.2015 (adottato dall'A.N.A.C. con determinazione n. 12 del 28/10/2015), non si riferisce solamente a fattispecie di reato corruttivo, ma anche all'ampio concetto di "maladministration" intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Ai sensi del PNA 2019-2021 rientrano nel concetto "corruzione" anche *"le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Il P.T.P.C.T. ha validità triennale ed è riferita al periodo 2020/2022.

Al fine di garantire la massima partecipazione e condivisione nella predisposizione e approvazione del P.T.P.C.T., si dà atto che lo stesso viene sottoposto all'analisi e all'approvazione degli organi di indirizzo, attraverso cui, i soci pubblici esercitano il controllo analogo congiunto.

Art. 2 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ai fini del rispetto della disposizione contenuta nella Legge 190/2012, articolo 1, comma 7, è stato nominato in AGAC il R.P.C.T. nella persona dell'Amministratore Unico, con delibera dell'Amministratore Unico n. 638 del 12/10/2015.

Le funzioni, i compiti e le responsabilità del R.P.C.T. sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012, dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. n. 39/2013 nonché nella delibera A.N.A.C. n. 480 del 2/10/2018. Esemplicativamente si chiarisce che il R.P.C.T. è soggetto deputato alle seguenti attività:

- Predisposizione del P.T.P.C.T. e suo aggiornamento annuale;
- Verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C.T. e formulazione di proposte di modifica allo stesso allorché vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni;
- Raccolta di informazioni sui processi operativi e sulle attività del personale che opera in base ai Contratti di Servizio, nonché dell'unità di personale in distacco.
- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte di AGAC agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione provvedendo all'attivazione dei provvedimenti disciplinari;

- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato;
- Garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso di AGAC, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Il R.P.C.T., nell'esercizio delle sue funzioni, verrà coadiuvato dall'attività di reportistica, di cui all'art. 7, dai Responsabili dei Contratti di Servizio e dall'unità di personale in distacco, in qualità di "Referenti". A tal fine gli Enti/Società individuano il proprio Referente per ogni contratto di servizio. Il R.P.C.T. provvederà tempestivamente ad informare i Referenti circa la pubblicazione sul sito aziendale della revisione del presente P.T.P.C.T.

Tale comunicazione comprenderà l'avviso che le norme in esso contenute sono immediatamente applicabili al personale adibito all'esecuzione dei Contratti di Servizio e all'unità di personale in distacco e che l'eventuale inosservanza potrà dare luogo a sanzioni di legge ed a segnalazioni agli Enti/Società presso cui prestano servizio ai fini dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Il R.P.C.T. svolge le proprie funzioni in condizioni di indipendenza e garanzia. A tal fine non è stato ritenuto necessario adottare modifiche volte a garantire tale posizione di autonomia e indipendenza, atteso il ruolo svolto dal R.P.C.T. all'interno della società, ossia di Amministratore Unico.

La durata dell'incarico del R.P.C.T. è pari alla durata dell'incarico di Amministratore Unico.

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il R.P.C.T. può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente ai Referenti, su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità.

Art. 3. Analisi del contesto interno ed esterno mappatura dei rischi

Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il R.P.C.T. ha avviato un'analisi del contesto interno di AGAC, dei processi organizzativi, delle

conoscenze e delle risorse disponibili, nonché delle informazioni fornite al R.P.C.T. da parte dei Referenti. Sulla base di tali dati e informazioni il R.P.C.T. ha provveduto a mappare i possibili rischi in materia di corruzione.

3.1 Analisi del contesto interno.

AGAC è una società a controllo pubblico che svolge prettamente attività strumentale rispetto ai Comuni soci, ai sensi dell'art. 4.2 dello Statuto. I Comuni soci esercitano in Agac un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in base ad apposito *“Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su Agac infrastrutture da parte dei Comuni soci”*.

AGAC, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, si occupa di svolgere attività di produzione e gestione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici che la partecipano, con esclusione di servizi pubblici locali e di servizi di committenza. AGAC opera solo in favore dei soci pubblici che la partecipano e non può svolgere prestazioni o attività in favore di altre persone fisiche o altre persone giuridiche, siano esse pubbliche o private.

AGAC ha ad oggetto la messa a disposizione in favore del soggetto terzo gestore del servizio, di volta in volta individuato ai sensi di legge, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico, dietro corresponsione di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore.

Inoltre, AGAC svolge attività di gestione di 95 impianti, per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, collocati su edifici di proprietà dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia. Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini della redazione ed attuazione della presente revisione del P.T.P.C.T., si precisa che AGAC si caratterizza per essere retta da un Amministratore Unico e per essere priva di un'autonoma struttura organizzativa.

Essendo AGAC una società senza personale che si appoggia, per tutto quello che riguarda l'operatività, a contratti di servizio (nel seguito *“Contratti di Servizio”*) e all'unità di personale in distacco, essi dovranno rispettare le regole pubblicistiche richiamate nel presente P.T.C.P.T., nonché le regole e modalità di esecuzione impartite dal R.P.C.T.

Con esclusivo riferimento ai Contratti di Servizio, AGAC non assume in proprio rischi di corruzione; pertanto con il presente P.T.P.C.T. si intendono regolare unicamente le procedure attuate dal R.P.C.T. per quanto di propria competenza e nell'ambito dei propri poteri, finalizzate a minimizzare i rischi di corruzione legati alla società e le misure applicabili all'unità di personale in distacco, per prevenire la commissione di reati corruttivi.

3.1.1 Struttura organizzativa di AGAC.

L'organizzazione di AGAC è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo da parte dei Comuni soci.

La Società ha, inoltre, adottato la seguente documentazione interna:

- Regolamento interno contenente criteri e modalità per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
- Regolamento interno contenente criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali.

Attualmente AGAC si compone dei seguenti organi sociali:

- Conferenza di Coordinamento e Controllo, per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci pubblici;
- Assemblea dei soci;
- Amministratore Unico;
- Collegio sindacale, composto da 3 membri;
- Revisore legale.

La società non dispone di dipendenti, ma si avvale di contratti di servizio e di un'unità di personale in distacco da T.I.L. S.r.l. (società a controllo pubblico).

3.1.2 Mappatura dei processi.

La mappatura dei processi di cui a seguire è articolata in modo da dare evidenza di ogni area di attività svolta. Il PNA definisce i processi aziendali come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Per l'individuazione delle attività soggette a maggior rischio di corruzione sono state considerate le aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nell'allegato 2 del PNA e precisamente:

• **Acquisizione del personale**

Non si evidenzia alcun processo poiché la società non ha personale dipendente e si avvale di un'unità in distacco.

• **Affidamento lavori, servizi e forniture**

Il processo relativo alla presente area è uno e coincide con le procedure per l'affidamento di lavori servizi e forniture, il quale si articola nelle seguenti attività:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;

2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
3. Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;
4. Valutazione delle offerte;
5. Procedure negoziate;
6. Affidamenti diretti;

L'attività di questa area, che riguarda i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dal codice degli appalti, che prevede progressivi stati di avanzamento e specifici obblighi di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura, sia al termine della stessa, nonché dal Regolamento interno.

• **Conferimento di incarichi e nomine**

Rientrano in tale area anche gli incarichi e le nomine che, comunque, avvengono in conformità con quanto previsto nella disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Pertanto, l'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle procedure di affidamento indicate dal codice degli appalti e del regolamento interno e pertanto sono considerati a bassa vulnerabilità.

• **Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti pubblici o privati**

1. Individuazione del soggetto beneficiario;
2. Determinazione dell'importo;

La società può concedere ed erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti pubblici e privati. Tali processi sono vincolati da atti amministrativi e soggetti a controlli formali e sostanziali da parte di diversi organi societari, garantendo un doppio check e limitando comunque la discrezionalità delle scelte.

• **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

1. Fatturazione attiva e incassi;
2. Fatturazione passiva e pagamenti;
3. Gestione del patrimonio.

Tale area non risulta essere particolarmente esposta a rischio corruttivo poiché Agac svolge meramente servizi strumentali per conto dei Comuni soci.

Inoltre, i pagamenti e l'adesione a contratti o convenzioni avvengono sempre su indicazione dell'Amministratore Unico, non lasciando ai Referenti (siano essi in comando nella società o referenti dei contratti di servizio) discrezionalità decisionale a riguardo.

La maggior parte del patrimonio di Agac è costituita dalle reti, dagli impianti e dalle dotazioni funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, che vengono date in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato a fronte del pagamento di un canone prefissato dall'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna

Servizio idrico e Rifiuti (ATERSIR); pertanto, anche in questo caso non si ravvisano rischi di corruzione.

- **Affari legali e contenzioso.**

Tale area è considerata a bassa vulnerabilità in quanto si ritiene adeguatamente presidiata dalle norme in materia di affidamenti (D.Lgs. 50/2016), dalla disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013), nonché dalle linee guida emanate dall'ANAC in materia di affidamenti di servizi legali.

Tale analisi è passibile di ulteriore implementazione annuale, in ragione dei mutamenti interno ed organizzativi.

3.2 Analisi contesto esterno

AGAC opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per tale motivo AGAC, nella valutazione del contesto esterno rinvia alle valutazioni fornite nell'art. 4.2 del P.T.P.C.T. 2019- 2021 della Regione Emilia-Romagna.

Si dà, tuttavia, atto che, dalla relazione adottata dall'ANAC del 19/10/2019 recante “La corruzione in Italia (2016-2019) numeri, luoghi e contropartite del malaffare” emerge che i settori dell'idrico e del fotovoltaico non risultano essere ambiti coinvolti nei fenomeni corruttivi registrati nella tabella n. 3 “Settori più colpiti”.

Sulla base di tutte le informazioni suddette, AGAC intende rafforzare nel presente P.T.P.C.T. il proprio sistema di misure interne per la prevenzione della corruzione.

Art. 4 Individuazione delle Aree a rischio e valutazione del rischio

La mappatura dei processi contenuta all'articolo 3 è volta ad analizzare le attività svolte dalla società per individuare quelle maggiormente esposte a rischio corruttivo.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare un valore numerico.

Il calcolo del rischio per singola Attività è il prodotto della probabilità di verifica per l'impatto. Il calcolo del rischio è dato dalla media dei valori di rischio di tutte le attività.

L'analisi del rischio prende in considerazione la probabilità di realizzazione di eventi corruttivi sulla base di elementi empirici, emersi nell'analisi dei processi, quali:

- Gestione di risorse economiche;
- Sussistenza di discrezionalità nella scelta delle decisioni;

- Assoggettabilità a norme di legge procedurali inderogabili.

Tabella n. 1

<u>Area: Acquisizione del personale</u>			
Processi operativi	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Acquisizione del personale	0	0	0
<u>Area: Affidamento lavori, servizi e forniture</u>			
Processi operativi	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	2	4
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	1	2	2
Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	2	3	6
Valutazione delle offerte	2	2	4
Procedure negoziate	1	2	2
Affidamenti diretti	2	2	4
<u>Area: Conferimento di incarichi di collaborazione</u>			
Processi operativi	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	3	6
Processi operativi	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Individuazione del soggetto beneficiario	2	2	4
Determinazione dell'importo	2	2	4
<u>Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>			
Processi operativi	Valore medio delle probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Fatturazione attiva e incassi	2	2	4
Fatturazione passiva e pagamenti	2	2	4
Gestione del patrimonio	2	2	4

Critero per l'attribuzione dei valori

- Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile
- Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
- Valutazione complessiva del rischio: Valore frequenza x valore impatto (da 0 a 25)

Analisi dei risultati

Da 0 a 3 = assenza rischio

Da 4 a 10 = rischio lieve

Da 11 a 18 = rischio medio

Da 19 a 25 = rischio alto

Le aree soggette a rischio risultano limitate in quanto AGAC non eroga servizi diretti agli utenti destinatari del servizio idrico e fotovoltaico, svolgendo meramente servizi strumentali per i Comuni soci i quali, esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in base ad apposito “Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su Agac infrastrutture da parte dei Comuni soci”.

A contenere il rischio di corruzione contribuisce il fatto che l'Amministratore Unico, in virtù e nei limiti dei poteri conferitigli dallo Statuto, ha la responsabilità gestionale e quindi sovrintende a tutte le attività della società, dirigendo, organizzando e vigilando, con potere rappresentativo e decisionale.

Ai sensi dell'art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012, alla luce della mappatura dei rischi di cui all'art. 3, il R.P.C.T. ha pertanto individuato quali Aree a rischio di corruzione:

- 1- Affidamento lavori, servizi e forniture;
- 2- Conferimento di incarichi di collaborazioni;
- 3- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
- 4- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Ai sensi dell'art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012, alla luce della mappatura dei rischi di cui all'art. 3, il R.P.C.T. ha pertanto individuato quali uniche attività a rischio di corruzione:

- 1- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 2- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3- Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione
- 4- Valutazione delle offerte
- 5- Procedure negoziate
- 6- Affidamenti diretti
- 7- Conferimento di incarichi di collaborazione
- 8- Individuazione del soggetto beneficiario
- 9- Determinazione dell'importo

- 10- Fatturazione attiva e incassi
- 11- Fatturazione passiva e pagamenti
- 12- Gestione del patrimonio

Va peraltro chiarito che per tutte le aree, oggetto di analisi non è mai emerso un precedente giurisdizionale, una segnalazione o un illecito.

Art. 5 Misure di prevenzione del rischio

La Determinazione ANAC n. 1134/2017 ha chiarito quali siano le misure necessarie da adottare nell'ambito del P.T.P.C.T., fissando i contenuti minimi delle stesse, ossia:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;
- Codice di comportamento;
- Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per ruoli di amministratore e dirigenti;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione e misure alternative;
- Monitoraggio.

Sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione suddetta e delle ulteriori indicazioni contenute nei PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione, sono state individuate le misure generali e specifiche in AGAC, di cui negli artt. 5.1 e 5.2.

5.1 Misure generiche

Attesa la natura peculiare di AGAC, caratterizzata dall'assenza di personale e dall'esternalizzazione delle attività interne, come meglio chiarito all'articolo 3, sono individuate le seguenti misure generali, valide per tutti i Referenti delle Aree a maggior rischio corruttivo:

- Comunicazione di flussi informativi periodici da parte del Referente dell'Area a rischio corruttivo nei confronti del R.P.C.T., come meglio chiarito al successivo articolo 6.2;
- Rispetto del presente P.T.C.P.T.;
- Obbligo di segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190/2012 e della l. n.179/2017;
- Supporto nella predisposizione e nel reperimento della documentazione destinata alla

pubblicazione sul sito web della società;

- Vigilanza sul rispetto del presente P.T.C.P.T. da parte dei soggetti eventualmente coinvolti, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle attività afferente all'Area a rischio;
- Obbligo di partecipazione periodica ad adeguati percorsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, di cui meglio all'art. 5.1.1;
- Obbligo di comunicazione al R.P.C.T. di condanne di primo grado per reati corruttivi o contro la pubblica amministrazione in genere;
- Divieto di chiedere, sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità per compiere un atto rientrante tra le proprie funzioni o per porre in essere atti contrari ai propri doveri d'ufficio;
- Divieto di offrire, direttamente, regali o altre utilità a uno o più terzi per far compiere un atto rientrante tra le loro funzioni o per far porre in essere atti contrari ai loro doveri d'ufficio;
- Nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- Operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2916.

AGAC provvede alla puntuale comunicazione del presente P.T.P.C.T., e degli aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 15, agli Enti/Società sottoscrittenti Contratti di Servizio con AGAC, nonché ai Referenti delle aree a maggior rischio o corruttivo.

5.1.1 Formazione

Il R.P.C.T., in linea con il testo del P.N.A. 2013 (di cui all'art. 3.1.12), è il soggetto che in via prioritaria deve essere sottoposto ad una formazione in materia di anticorruzione; Conseguentemente il R.P.C.T. deve partecipare periodicamente a un evento formativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza certificato.

Non sussistendo personale in forze in AGAC non verranno organizzati corsi di formazione interni. Tuttavia, si prevede che ogni Referente di Area a rischio corruttivo partecipa periodicamente a un corso di formazione relativo alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, limitatamente al settore di competenza, ed invia al R.P.C.T. l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.

5.1.2 Codice di comportamento

Non essendovi personale dipendente, i Referenti delle aree a rischio corruttivo dovranno attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, ove ne siano

assoggettati, nonché ai Codici di comportamento degli Enti/Società di appartenenza.

5.1.3 Rotazione del personale

Non essendovi personale dipendente, non è possibile per AGAC promuovere la rotazione (ordinaria e straordinaria) del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

5.1.4 Incompatibilità ed inconferibilità

Il R.P.C.T. cura che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, svolgendo controlli una tantum, nel rispetto delle indicazioni contenute nella determina ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 39/2013 il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto suddetto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013, come chiarito nel P.N.A. 2018 dell'ANAC, si applica anche ai membri dell'organo amministrativo e ai dirigenti di una società a controllo pubblico la previsione di cui all'art. dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Pantouflage).

5.1.5 Accesso civico e accesso generalizzato

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da AGAC, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, soggetti tuttavia ai limiti ostensivi previsti dall'articolo 5 bis del D.lgs. 33/2013.

In entrambi i casi di accesso previsti al paragrafo precedente, la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al R.P.C.T.; può essere presentata tramite:

- E-mail all'indirizzo: a.verona@studioverona.it;
- PEC all'indirizzo: agacinfrastrutture@legalmail.it;
- Posta ordinaria all'indirizzo: Agac Infrastrutture Spa c/o Studio Mingori Professionisti Associati, Via Zacchetti n. 6, 42124 Reggio Emilia;

Il R.P.C.T., entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento oggetto di richiesta di accesso

civico o comunica la documentazione richiesta tramite accesso generalizzato.

L'accesso civico e l'accesso generalizzato soggiacciono ai tempi e alla procedura prevista dall'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

Le informazioni relative alle richieste di accesso civico e generalizzato sono inserite nel registro degli accessi e pubblicate sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente".

5.2 Misure specifiche

Al fine di ridurre e comunque contenere il rischio di verifica di condotte corruttive, sono individuate nella Tabella seguente le misure preventive specifiche, distinte per Area:

Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none">- Flusso informativo semestrale;- Divieto di frazionamento artificioso degli importi;- Assicurare il libero confronto concorrenziale;- Verificare la congruità dei prezzi di acquisto dei beni e servizi, ove necessario;- Rispetto del Regolamento interno;
Area: Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none">- Flusso informativo semestrale;- Rispetto del Regolamento interno.
Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi	<ul style="list-style-type: none">- Flusso informativo semestrale
Area; Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none">- Flusso informativo semestrale

Art. 6 Modalità di verifica e attività di controllo

Le modalità operative per garantire le verifiche sull'attuazione del presente documento sono indicate negli articoli a seguire.

6.1 Le segnalazioni

Il R.P.C.T. prenderà in esame le segnalazioni pervenute direttamente tramite e-mail all'indirizzo: a.verona@studioverona.it. Laddove le segnalazioni riguardassero l'Amministratore Unico, la segnalazione potrà essere inoltrata al socio di maggioranza, nella persona del suo R.P.C.T., per valutare la questione in Assemblea dei soci.

Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il R.P.C.T. mediante mail, hanno l'obbligo di inserire nel corpo della e-mail, ovvero della nota spedita via posta tradizionale, apposita dichiarazione al trattamento dei dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di

elementi al fine di consentire alla società di effettuare le dovute verifiche.

Il R.P.C.T. qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, provvede agli approfondimenti del caso e, adotta le misure o i provvedimenti necessari, in qualità di Amministratore Unico. Qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, il R.P.C.T. ne dà comunicazione all'autore della segnalazione medesima.

Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

In linea con il PNA 2016 e con gli aggiornamenti normativi in merito, da ultimo la Legge 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", colui che effettua la segnalazione o la denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione/denuncia.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente P.T.P.C.T. in materia di whistleblowing, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

6.2 Flussi informativi

I flussi informativi saranno elaborati con la collaborazione dei soggetti coinvolti al fine di consentire al R.P.C.T. di essere edotto in merito alle attività svolte. Potranno essere oggetto di aggiornamento e/o integrazione annuale, laddove ritenuto necessario da parte del R.P.C.T. o previsto da disposizioni di legge.

Art. 7 Trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo

della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale di AGAC e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

7.1 Sito istituzionale di Agac Infrastrutture S.p.a.

AGAC intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il pieno rispetto dei principi di trasparenza ed integrità, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, è in particolare garantita attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni relative ad ogni aspetto dell’organizzazione, agli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito internet di AGAC <http://agacinfrastrutture.comune.re.it> un’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Al suo interno sono contenuti, ove esistenti, i dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. AGAC assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurando l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità dei documenti originali in possesso di AGAC, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

AGAC provvede alle pubblicazioni previste per legge (D.lgs. 33/2013, l. 190/2012, D.lgs. 39/2013) nonché nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 della determinazione ANAC n. 1134/2017.

Il R.P.C.T. garantisce che le informazioni verranno pubblicate per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione; gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni andranno comunque pubblicati fino alla fine della data di efficacia. La

pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016), comprensive delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce delle indicazioni fornite nel P.N.A. 2018 (in consultazione) l’attività di pubblicazione dei dati sul sito web, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, avverrà nel rispetto dei principi, dei limiti e delle previsioni contenute in materia di protezione dei dati personali nel D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101 del 2018 e del Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, AGAC si impegna a rispettare il principio di “minimizzazione dei dati”, al fine di limitare a quanto strettamente necessario le pubblicazioni contenenti dati personali.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata dal R.P.C.T.:

- La qualità;
- L’integrità;
- Il costante aggiornamento;
- La completezza;
- La tempestività;
- La semplicità di consultazione;
- La comprensibilità;
- L’omogeneità;
- La facile accessibilità;
- La conformità ai documenti originali;
- L’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

7.2 Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati e RASA

Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Stante l’assenza di personale dipendente, per le pubblicazioni, ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale di AGAC, il R.P.C.T. si avvale del Comune di Reggio Emilia.

L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e dunque non può essere omessa.

Alla luce di quanto indicato nel punto che precede ed in linea con le indicazioni di cui all’aggiornamento del PNA 2018, la figura del RASA di AGAC è stata individuata nella persona del R.P.C.T.

Art. 8 Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.

Il P.T.P.C.T. verrà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, come previsto dall'art. 1 comma 8 della l. 190/2012, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dall'organo di indirizzo, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C.

Tale aggiornamento dovrà tener conto di ulteriori fattori quali, ad esempio, l'emersione di rischi non considerati nel presente P.T.P.C.T.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo deroghe intervenute ad opera dell'ANAC, il R.P.C.T. provvede alla compilazione della relazione fornita sul sito web dell'ANAC, di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, da pubblicare sul sito istituzionale di AGAC nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 9 Programma di valutazione del rischio di crisi d'impresa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (a seguire TUSP), come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.

La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.

Tale necessità origina dalla previsione di cui all'art. 14 comma 1 del citato decreto, che sancisce l'assoggettabilità delle società a controllo pubblico alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché alle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Il 12/01/2019 è stato adottato il D.lgs. n. 14 recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155*" il quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi aziendali. Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante "*Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016*" in cui sono indicati, non solo i criteri da seguire per l'individuazione degli indicatori, ma sono anche fornite indicazioni sui possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento: trattasi, pertanto, di strumento flessibile.

Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern"). Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

Sul medesimo presupposto della "continuità aziendale" l'articolo 6 comma 2 del D.lgs. 175/2016 prescrive che *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*.

In tale prospettiva, l'obiettivo del presente Programma è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, in presenza delle quali, l'organo competente della società dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, come stabilito dall'articolo 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 *"Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, che ha fornito delle indicazioni utili ai fini della redazione del presente Programma ed ha creato delle aspettative in merito all'adozione della legge attuativa che, in primis, introdurrà il concetto di "Stato di crisi".

Con D.lgs. n. 14 del 2019 è stato infatti introdotto il concetto di "crisi" (d'impresa), all'art. 2 comma 1 lettera a), inteso come: *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Le valutazioni di cui al presente Programma devono quindi principiarsi da una basilare distinzione tra il concetto di "insolvenza" e quello di "crisi d'impresa" (sopra definito):

L'"insolvenza", ai sensi dell'articolo 5 della legge fallimentare (D.R. 267/1942) e dell'articolo 2 del D.Lgs. 14/2019, è una condizione statica ed irreversibile che prende atto al termine di un processo di crisi aziendale, definita come: *"Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Dalle definizioni deriva che la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.

Nella prospettiva del "going-concern" la valutazione della crisi aziendale deve pertanto emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un'analisi integrata degli stessi.

Peraltro, come risulta dal documento del marzo 2019 redatto dal CNDCEC sopra menzionato, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi economica;
- crisi finanziaria patrimoniale.

La crisi economica nasce dall'erosione della redditività aziendale e in particolare sorge dalla progressiva erosione dei margini reddituali che determinano perdite che erodono progressivamente il patrimonio netto.

La crisi finanziaria-patrimoniale può sorgere anche in presenza di un equilibrio economico, non necessariamente devono essere concomitanti. Infatti una società, potrebbe evidenziare una difficoltà finanziaria-patrimoniale sorta, anche o solamente, a seguito di alcune delle seguenti cause:

- squilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto agli impieghi (investimenti);
- sproporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi;
- eccessivo indebitamento rispetto alla capacità della società di generare flussi di cassa positivi (i flussi di cassa in uscita per il rimborso dei debiti risultano essere superiori ai flussi di cassa in entrata);
- transazioni (commerciali o finanziarie) con parti correlate “anti-economiche” o finanziariamente non congrue.

9.2 Criteri.

Nella predisposizione del presente Programma si intende prendere in considerazione i fattori interni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le “soglie di allarme” idonee a richiedere l'attenzione degli organi societari e l'adozione delle misure e dei provvedimenti idonei e necessari.

Il presente Programma, a seguito di una prima applicazione annuale, sarà oggetto di aggiornamento sui contenuti e sugli indicatori ove sussistano ragioni:

- Di carattere normativo;
- Di carattere interpretativo;
- Di carattere organizzativo o di riassetto societario.

9.3 Analisi degli indicatori.

Considerato che attraverso il termine ‘crisi’ viene indicata la ‘probabilità di futura insolvenza’¹, la valutazione economico-finanziaria avverrà attraverso l'analisi ‘dell'adeguatezza dei flussi di cassa prospettici’ e la valutazione della futura dinamica gestionale, utilizzando una nozione aziendalistica-contabile di crisi d'impresa.

¹ Articolo 2 Codice della crisi d'impresa e della insolvenza; ‘crisi’: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (...).”

Alla luce anche delle indicazioni contenute nel documento pubblicato dal CNDCEC (“Crisi d’impresa – **Indici di allerta**” – 20 ottobre 2019) si precisa che il ricorso agli indicatori è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il **patrimonio netto della società è positivo**;
- la società non è in grado di produrre un “*Debt Service Coverage Ratio*” (in sigla, il **DSCR**) affidabile².

Sono stati individuati i seguenti indicatori:

Indicatore	Area gestionale
Oneri finanziari/Ricavi %	Sostenibilità degli oneri finanziari
Patrimonio netto/Debiti totali %	Adeguatezza patrimoniale
Attività a breve/Passività a breve %	Equilibrio finanziario
Cash flow/Attivo %	Redditività
Indebitamento previdenziale e tributario/Attivo %	Altri indici di indebitamento

Deve considerarsi raggiunto il livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza, al superamento di tutti e cinque gli indicatori poiché, come sottolineato dal CNDCEC, un loro impiego individuale potrebbe fornire una visione parziale di sintomi di crisi d’impresa.

L’elaborazione degli indicatori è basata sulla fattiva sinergia degli organi societari.

L’organo amministrativo verifica, inoltre, i seguenti indicatori:

INDICATORE	Periodicità del controllo
Giacenza media ³ di liquidità inferiore a € 240.000	Mensile
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi ⁴	Annuale ex art 6

² Il DSCR è un indicatore idoneo a misurare ovvero la “sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare” (comma 1 dell’articolo 13).

³ Tenuto conto che le esigenze finanziarie della Società sono prevalentemente costituite dal pagamento delle rate semestrali dei mutui, se le giacenze liquide, in corrispondenza dei mesi di giugno e dicembre, risulteranno inferiori a € 2.500.000, si verificherà l’indicatore del rischio del mancato rimborso programmato delle rate del mutuo.

⁴ Qualora le perdite sui crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi tra il 2% e il 3% risultano fisiologici.

9.4 Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali

L'organo amministrativo, in collaborazione con l'organo di controllo, provvederà a redigere con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio societario, un'apposita relazione.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento,

in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitante a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del TUSP, la mancata adozione di provvedimenti adeguati al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

Il presente P.T.P.C. è immediatamente efficace dal momento della sua pubblicazione sul sito web.

<http://agacinfrastrutture.comune.re.it>.